

N. R.G. 8360/2020



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE  
CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Elisabetta Ferrari,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 febbraio 2022, ha emesso la seguente

**ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C.**

nel ricorso iscritto al n. 8360 del ruolo generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente

**TRA**

\_\_\_\_\_, (nome da coniugata) \_\_\_\_\_  
(nome da nubile), nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
(Stato di San Paolo - Brasile), \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ (Stato di San Paolo - Brasile), \_\_\_\_\_  
nata il giorno \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (Stato di San Paolo - Brasile),  
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Chiminazzo, del Foro di Vicenza,  
in virtù di procure speciali autenticate, tradotte e apostillate, allegate agli  
atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bassano del Grappa  
(VI), via Campo Marzio n.. 22

- ricorrenti -

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*,  
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato,

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

**OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana**



\*\*\*

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, esponendo di essere discendenti di \_\_\_\_\_, cittadino italiano, è nato a \_\_\_\_\_ (CA), \_\_\_\_\_ (CA), \_\_\_\_\_ (CA) (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrenti) ed emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrenti), il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912, sino agli odierni ricorrenti.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e non ha contestato la domanda.

\*\*\*

Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "*iure sanguinis*" alla figlia \_\_\_\_\_, che l'aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del



criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver presentato sin dal 16.04.2019, al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, la richiesta di riconoscimento del proprio *status civitatis* italiano *iure sanguinis*, quale discendente – in linea diretta- di cittadino italiano (cfr. docc. 11, 12 e 13 fascicolo ricorrenti), senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dedotto che il predetto Consolato ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro (cfr. docc. 14 e 15 fascicolo ricorrenti).

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.



Pertanto, alla luce di quanto esposto, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, che devono essere dichiarati cittadini italiani e deve essere disposta l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la sostanziale non opposizione della parte resistente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma, 24 febbraio 2022

IL GIUDICE

*Elisabetta Ferrari*

